



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il quadriennio 2025 – 2028.

Repertorio atti n. 136/CSR del 10 settembre 2026.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella seduta del 10 settembre 2026:

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante “Riordino del settore termale” e, in particolare, l'articolo 4, comma 4, il quale prevede che “L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

VISTA la nota prot. n. 3831 del 4 giugno 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 10534, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso, al fine del perfezionamento della prevista intesa, gli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il quadriennio 2025-2028, approvati dalla medesima Conferenza nella seduta del 21 maggio 2026;

VISTA la nota prot. DAR n. 10558 del 4 giugno 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale richiesta al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze di un riscontro in merito;

VISTA la nota prot. DAR n. 11893 del 25 giugno 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha reiterato, al fine dell'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza, la richiesta al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze di far pervenire il proprio riscontro in merito;

VISTA la nota prot. 23065 del 3 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12492 e trasmessa il 6 luglio 2026, con nota prot. DAR n. 12512, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso un appunto predisposto dalla Direzione generale della programmazione e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

dell'edilizia sanitaria del medesimo Ministero, contenente osservazioni sui testi degli Accordi in titolo;

VISTA la comunicazione del 7 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12622 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 12638, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Vice Capo di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha riportato il parere, al fine del prosieguo dell'*iter* istruttorio, reso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze con richiesta di volerne tenere conto ai fini del seguito dell'*iter* e, in particolare, rappresentando la necessità dell'inserimento nel testo della clausola di invarianza finanziaria, secondo la formulazione indicata;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 7 luglio 2026 di questa Conferenza, l'esame dell'intesa in titolo è stato rinviato su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota prot. DAR n. 12851 del 9 luglio 2026, con la quale l'Ufficio di coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza, al fine di valutare l'opportunità di iscrivere l'intesa in titolo all'ordine del giorno della seduta del 23 luglio 2026 di questa Conferenza, ha chiesto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di voler comunicare le proprie determinazioni in merito;

VISTA la comunicazione del 17 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13579 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 13581, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Coordinamento tecnico area assistenza territoriale della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso la propria nota prot. n. 697032 del 15 luglio 2026, indirizzata dal medesimo Coordinamento al Ministero della Salute, contenente alcune precisazioni in merito alla citata nota prot. n. 23065 del 3 luglio 2026;

VISTA la nota prot. 27117 del 30 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 14546 e trasmessa il 31 luglio 2026, con nota prot. DAR n. 14664, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute, acquisite le suddette precisazioni, ha espresso il formale assenso ai fini del prosieguo dell'*iter* istruttorio;

VISTI gli esiti della seduta del 10 settembre 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sugli Accordi nazionali in titolo;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il quadriennio 2025 – 2028, che, allegati, al presente atto (allegati 1 e 2), ne costituiscono parte integrante, con la clausola di invarianza finanziaria, di seguito riportata:

Alle attività previste dalla presente Intesa, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

RINNOVO DELL'ACCORDO NAZIONALE
PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER IL QUADRIENNIO 2025-2028
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DELLA LEGGE 323/2000

Il giorno 3 giugno 2026, in Roma, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

tra

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rappresentata dal Presidente On. Massimiliano Fedriga, la Commissione Salute rappresentata dal Coordinatore dott. Massimo Fabi

e

Federterme, Federazione Italiana delle Industrie Termali delle Acque Minerali e del Benessere Termale, rappresentata dal Presidente, Dott. Renzo Iorio.

con la partecipazione del Ministero della Salute

premesse che

- Il settore termale ha imboccato la via della ripresa nel corso del triennio 2022-2024, una ripresa però che, in molte realtà termali ancora non raggiunge i livelli numerici di prestazioni di cura registrati prima della pandemia. In questo quadro devono essere anche collocati gli sforzi che numerose amministrazioni locali (Regioni e Comuni) stanno svolgendo per consentire la riapertura di alcune fra le più importanti e storiche strutture termali del nostro Paese.
- su queste basi vi è l'esigenza di costruire un solido rapporto con il SSN sia a livello centrale che nelle articolazioni regionali in grado di poter sfruttare tutte le potenzialità e opportunità che il sistema termale italiano può mettere a disposizione nel campo della medicina preventiva, di cura e di riabilitazione;
- in questa direzione la qualificazione sanitaria delle strutture termali diventa un obiettivo da perseguire anche attraverso le condizioni dei diversi punti dell'Accordo che affrontano in primo luogo proprio le tematiche di valorizzazione delle professionalità presenti nelle strutture termali,



l'integrazione con i servizi sanitari del territorio, l'ulteriore sviluppo della ricerca scientifica e la formazione della classe medica;

considerato che

- il Ministero della Salute e le Regioni hanno preso atto delle esigenze delle imprese come sopra rappresentate, manifestando la disponibilità ad aderire alle relative istanze, nei limiti del presente accordo;

tutto ciò premesso, le Parti convengono di rinnovare come segue l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il quadriennio 2025-2028.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

1 - Parte Economica

Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale in essere al 31 dicembre 2024 sono mantenute, per gli anni 2025-2026 (All. 1 e 2 dell'Accordo nazionale precedente 2022-2024). Al fine di rendere effettive le prospettive di crescita, per gli anni 2027-2028, le tariffe sono aumentate, per ciascun anno, del 2% come riportato nelle Tabelle 1A (All.1), 2A (All.2), 1B (All.3) e 2B (All.4), che si allegano al presente Accordo, per costituirne parte integrante.

Relativamente ai tetti di spesa, fermo restando che eventuali superamenti degli stessi a livello regionale daranno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito – fino a concorrenza dell'importo corrispondente, al netto dei ticket incassati direttamente dallo stabilimento termale relativi alle prestazioni eccedenti – dalle aziende termali i cui volumi di attività e di fatturato hanno determinato il superamento della spesa prevista a carico del Servizio Sanitario Regionale, si concorda che i tetti di spesa regionale:

- per l'anno 2025 sono mantenuti invariati rispetto all'anno precedente
- per l'anno 2026, possono essere aumentati fino al 5 %, a discrezione delle singole Regioni
- per l'anno 2027 sono mantenuti invariati rispetto all'anno 2026
- per l'anno 2028 sono mantenuti invariati rispetto all'anno 2027

Le Parti danno atto che le Tabelle "con adesione" definiscono le tariffe da applicare alle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca ai sensi del successivo

art. 6. Le Tabelle “senza adesione” prevedono la decurtazione del 2% delle tariffe base così come definite nelle Tabelle “con adesione”, da applicare alle aziende termali che non sostengono o che non hanno avviato progetti di ricerca di cui al successivo art. 6. Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata.

Le parti si impegnano ad attivare trimestralmente procedure condivise al fine di monitorare la spesa termale ed il numero delle prestazioni erogate, a livello nazionale e regionale.

2- Estensione cicli di riabilitazione termale a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale – art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323

Anche al fine di dare attuazione alle indicazioni più volte espresse dai tavoli specificamente insediati sul tema presso il Ministero della Salute, le parti convengono che venga istituito – senza oneri finanziari - un gruppo tecnico composto da esperti del Ministero della Salute, delle Regioni e di Federterme per definire le modalità di attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di estensione a tutti gli assistiti dal SSN dei cicli di riabilitazione termale, ad oggi riconosciuti ai soli assicurati INAIL.

Le parti convengono inoltre di istituire un gruppo di lavoro per verificare la percorribilità della realizzazione di quanto previsto all’art. 15, comma 13, lett. c-bis) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “Spending review”), relativo all’individuazione di nuovi modelli di assistenza, costruiti, in via sperimentale anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, per il perseguimento di finalità di contenimento delle spesa sanitaria pubblica.

3 – Codice nazionale per accesso al Secondo ciclo di cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale per invalidi civili

In riferimento al punto 4) dell’Accordo Nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024, le parti ribadiscono la necessità di prevedere un univoco codice nazionale per l’accesso al secondo ciclo di cure da parte degli invalidi civili tra il 34 e il 66%.



4 – Formazione dei medici termali e master di II° livello in medicina termale

In considerazione delle crescenti difficoltà che gli stabilimenti termali incontrano nel reperire personale medico, difficoltà che in più di una circostanza hanno costretto alcune aziende a far slittare l'apertura, le Parti concordano quanto segue:

- a) nelle more della definizione di un quadro nazionale, da parte del Ministero della Salute, i medici in possesso del master di II° livello in medicina termale, sono da ritenersi equiparati, ai soli fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento, ai soggetti in possesso di specializzazione in idrologia medica o medicina termale;
- b) all'interno dei corsi di formazione dei Medici di Medicina Generale, si invitano le Regioni e P.A. a prevedere nel programma formativo dei corsi, dei moduli tematici;
- c) le Regioni si impegnano ad invitare tutte le Aziende sanitarie locali a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 323/00, nel senso di considerare non incompatibile il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali, con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

5 – Ricetta Dematerializzata

Relativamente al percorso di "dematerializzazione" delle prescrizioni di cure termali e il conseguente flusso informativo, si precisa che il gruppo tecnico competente formato da Ministero della Salute, Regioni, Commissione LEA, INPS e INAIL, ha licenziato – ormai da un triennio - un documento che contiene un'analisi puntuale dell'appropriatezza prescrittiva, ma il procedimento è ancora in attesa di essere concluso.

Nelle more dell'attuazione di quanto sopra previsto, le regioni si impegnano a svolgere azioni di informazione e comunicazione dirette e capillari sui medici del ruolo unico di assistenza primaria, segnalando che la prescrizione delle prestazioni di assistenza termale deve proseguire sul ricettario cartaceo, fino all'entrata in vigore della ricetta dematerializzata.



6 - Ricerca scientifica

Per il quadriennio 2025-2028, il finanziamento da parte delle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca nell'ambito della medicina termale è fissato nella misura dello 0,40 % calcolato sul fatturato annuo lordo ticket dell'anno precedente realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN.

Sono inoltre confermati i livelli tariffari differenziati (Tabelle "con adesione" e "senza adesione" del precedente Accordo nazionale 2022-2024) nella misura a suo tempo definita sulla base della partecipazione o meno al finanziamento da parte delle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca nell'ambito della medicina termale.

Per quanto riguarda l'applicazione della tariffa "con adesione", le Parti confermano che la stessa può essere riconosciuta anche a favore delle aziende termali che, pur non versando quote, abbiano avviato progetti di ricerca scientifica preventivamente approvati dagli enti di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 323/00 ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 64 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 e ritenuti idonei per l'assolvimento degli obblighi previsti in materia dall'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali vigente.

Per garantire un'omogenea applicazione dell'Accordo su tutto il territorio nazionale si ritiene opportuno condividere le seguenti indicazioni in merito alle modalità di attuazione di quanto previsto dal presente punto:

- a) i soggetti aventi diritto al finanziamento per la ricerca scientifica (enti e istituti di cui all'art. 6, comma 2, della legge 323/2000 e altri enti iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 64 del DPR 11 luglio 1980 n. 382) sono da intendersi soggetti che svolgono attività di ricerca in ambito di medicina termale secondo i canoni internazionalmente riconosciuti;
- b) la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si impegna a garantire un monitoraggio e controllo delle attività di ricerca effettuate da tutti gli enti di cui al punto a);
- c) il finanziamento annuale che le aziende termali devono versare ai soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica in materia termale (di cui al punto 1) è fissato nella misura dello 0,40 % del fatturato annuo lordo ticket che le aziende termali hanno realizzato per le prestazioni con oneri a carico del SSN.



7 – Definizione della figura professionale di “operatore termale”, ex art. 9, l. 323/00

Alla luce della legislazione vigente ed in particolare di quanto stabilito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, le Regioni e le Province Autonome hanno l'esclusività della competenza in materia di Formazione Professionale, ferma restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei “Livelli Essenziali delle Prestazioni”.

Nelle more della definizione di un quadro nazionale per la disciplina della figura dell'operatore termale di cui all'art. 9 della l. 323/00, in materia di qualificazioni professionali, sulla base di quanto previsto dagli art. n. 3, c.2, 6 e 8 del D.Lgs. n. 13 del 2013 e dell'art. 1 comma 3 del Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015, si stabilisce che tutti gli attestati di Qualifica Professionale rilasciati dalle Direzioni Generali per l'Istruzione, Formazione, Politiche per il Lavoro e le Politiche Giovanili o da altri enti titolati, sono validi su tutto il territorio nazionale.

8- Piscine termali

In riferimento alla necessità di attuare quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 dicembre 2004, in ordine all'individuazione di una regolamentazione relativa ai requisiti igienico-sanitari delle piscine termali, le Parti convengono di costituire un ristretto gruppo di esperti designati dalle Regioni, dal Ministero della Salute e da Federterme incaricato di definire i possibili contorni tecnici di una disciplina che dovrà essere individuata avendo anche riguardo all'estrema diversificazione delle problematiche e delle discipline ad oggi esistenti a livello locale conseguenti alle peculiarità delle singole acque, ed alle recenti esperienze maturate in alcuni ambiti regionali.

9 - Trasparenza e semplificazione

I rapporti intercorrenti tra le Aziende USL regionali e le Aziende termali, oggetto del contratto di fornitura, quale espressione del SSR, debbono essere improntati ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza. Conseguentemente le Aziende termali si impegnano a garantire la trasparenza e la correttezza dei dati relativi alle prestazioni rese.



Si conviene, inoltre, che la Regione si impegna ad assicurare che le Aziende USL regionali applichino, in modo omogeneo sul territorio, le indicazioni inerenti al sistema regionale dei controlli delle prestazioni sanitarie rese.

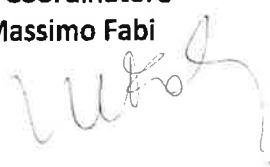
Per la Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome

Il Presidente
Massimiliano Fedriga



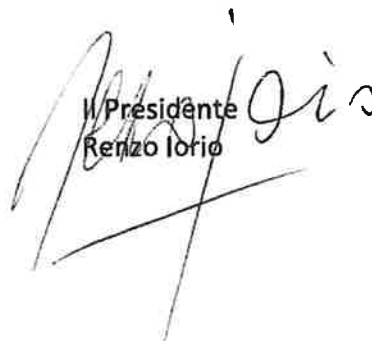
Per la Commissione Salute

Il Coordinatore
Massimo Fabi



Per Federterme

Il Presidente
Renzo Iorio



Allegati:

- Tabella 1a - Tariffe per prestazioni termali in vigore dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 comprensive di visita specialistica - con adesione
- Tabella 1b - Tariffe per prestazioni termali in vigore dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 comprensive di visita specialistica - senza adesione
- Tabella 2a - Tariffe per prestazioni termali in vigore dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 comprensive di visita specialistica - con adesione
- Tabella 2b - Tariffe per prestazioni termali in vigore dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 comprensive di visita specialistica - senza adesione

TABELLA 1A - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2027 AL 31 DICEMBRE 2027 COMPRENSIVE DI VISITA SPECIALISTICA - CON ADESIONE									
Cicli di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.		Sedute del Ciclo di cura e relative prestazioni	Tariffa unitaria con adesione						
			LIV. I SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV		
89.90.1	FANGHI + BAGNI O DOCCIE EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI (C.D. DI ANNETTAMENTO)	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni o docce di lavaggio)	16,48	15,43	14,57	13,3	12,4		
89.90.2	FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni terapeutici)	29,61	27,66	26,24	24,1	22,52		
89.90.3	BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	12 sedute (12 bagni)	12,48	11,67	11,08	9,85	8,38		
89.90.4	BAGNI PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	12 sedute (12 bagni)	12,48	11,67	11,08	9,85	8,38		
89.91.1	STUFE O GROTTE	12 sedute	10,79	10,11	8,61	6,55	6,55		
89.91.2	CURE INALATORIE (INALAZIONE O NEBULIZZAZIONE/POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	12 sedute (24 prestazioni)	5,71	5,3	4,9	4,49	4,14		
89.92.1	IRRIGAZIONI VAGINALI (Livello unico)	12 sedute (12 Irrigazioni)	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98		
89.92.2	IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 sedute (12 Irrigazioni e 12 bagni)	18,34	17,15	16,24	12,67	11,26		
89.92.3	DOCCIE RETTALI (Livello unico)	12 sedute (12 docce)	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99		
89.92.4	CURE IDROPINICHE PER CALCOSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE	12 sedute	6,24	5,81	4,88	4,04	3,25		
89.92.5	CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	12 sedute	6,24	5,81	4,88	4,04	3,25		
89.93.2	CICLO DI CURA DELLA SORDITÀ RINOGENA (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA, 12 sedute (esame audiometrico + 12 insufflazioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie)	21,12	21,12	21,12	21,12	21,12		
89.93.3	CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (12 ventilazioni polmonari + 12 aerosol + 6 inalazioni o nebulizzazioni da effettuarsi a giorni alterni)	20,93	20,19	19,15	18,42	17,73		
89.93.4	CICLO DI CURA DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (SOLO INALI) (Livello unico)	15 sedute (15 ventilazioni polmonari medicate e non)	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2		
89.93.5	CICLO DI CURA DI IDROPANGONALNEOTERAPIA (Livello unico)	12 sedute (6 fanghi epatici + 6 bagni carbogassosi + 12 cure idropiniche)	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59		
89.94.1	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO – CON ESAMI (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (elettrocardiogramma; esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e h.d.l., trigliceridi; esami strumentali: oscillometria, doppler; 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66		
89.94.2	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE MOTORIA (SOLO INALI) (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio + trattamenti medicamentosi, fisioterapia, riabilitativi funzionali e complementari + crenochinestherapia + fisioterapia + altre terapie strumentali)	59,05	59,05	59,05	59,05	59,05		
89.94.3	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (SOLO INALI) (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio; trattamenti medicamentosi, fisioterapia, riabilitativi funzionali e complementari; fisioterapia, ginnastica respiratoria, ergometria; ventilazione polmonare controllata, medicata o non; ossigenoterapia, cure inalatorie)	54,94	54,94	54,94	54,94	54,94		
89.94.5	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - SENZA ESAMI (Livello unico)*	12 sedute (12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98		

- Gli idromassaggi sono previsti come Lea solo nel pacchetto 15 "Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico" (89.94.1 e 89.94.5).
- Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti Inps ed Inail pari ad euro: i super 9,50 - i liv. 8,69 - il liv. 8,10 - iii liv. 6,87 - iv liv. 5,40.
(*) qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore ai 90 gg. antecedenti alla data di inizio del ciclo di cura.

[Handwritten signature]

TABELLA 18 - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2027 AL 31 DICEMBRE 2027 COMPRENSIVE DI VISITA SPECIALISTICA - SENZA ADESIONE									
Codi di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.		Sedute dei Codi di cura e relative prestazioni	Tariffa unitaria senza adesione						
			UV. I SUPER	UV. I	UV. II	UV. III	UV. IV		
89.90.1	FANGHI + BAGNI O DOCCE EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI (C.D. DI ANNETTAMENTO)	12 sedute (12 fanghi) e 12 bagni o docce di lavaggio)	16,16	15,13	14,28	12,92	12,16		
89.90.2	FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI	12 sedute (12 fanghi) e 12 bagni terapeutici)	29,01	27,11	25,71	23,62	22,07		
89.90.3	BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	12 sedute (12 bagni)	12,23	11,43	10,85	9,66	8,22		
89.90.4	BAGNI PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	12 sedute (12 bagni)	12,23	11,43	10,85	9,66	8,22		
89.91.1	STUPE O GROTTE	12 sedute	10,58	9,91	8,44	6,42	6,42		
89.91.2	CURE INALATORIE (INALAZIONE O NEBULIZZAZIONE/POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	12 sedute (24 prestazioni)	5,59	5,19	4,79	4,41	4,06		
89.92.1	IRRIGAZIONI VAGINALI (Livello unico)	12 sedute (12 irrigazioni)	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83		
89.92.2	IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 sedute (12 irrigazioni e 12 bagni)	17,97	16,81	15,92	12,42	11,03		
89.92.3	DOCCE RETTALI (Livello unico)	12 sedute (12 docce)	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87		
89.92.4	CURE IDROPINICHE PER CALCALOSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE	12 sedute	6,12	5,69	4,77	3,96	3,19		
89.92.5	CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	12 sedute	6,12	5,69	4,77	3,96	3,19		
89.93.2	CICLO DI CURA DELLA SORDITÀ RINOGENA (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA, 12 sedute (esame audiometrico + 12 cure inalatorie + 12 insufflazioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie)	20,71	20,71	20,71	20,71	20,71		
89.93.3	CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (12 ventilazioni polmonari + 12 aerosol + 6 inalazioni o nebulizzazioni da effettuarsi a giorni alterni)	20,51	19,78	18,75	18,05	17,37		
89.93.4	CICLO DI CURA DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (SOLO INALI) (Livello unico)	15 sedute (15 ventilazioni polmonari medicate e non)	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05		
89.93.5	CICLO DI CURA DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (Livello unico)	12 sedute (6 fanghi epatici + 6 bagni carbogassosi + 12 cure idropiniche)	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31		
89.94.1	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO – CON ESAMI (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (elettrocardiogramma; esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e h.d.l., trigliceridi; esami strumentali: oscillometria, doppler; 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15		
89.94.2	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE MOTORIA (SOLO INALI) (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio + trattamenti medicamentosi, fisioterapia, riabilitazione funzionale e complementari + crenochinesterapia + fisioterapia + altre terapie strumentali)	57,85	57,85	57,85	57,85	57,85		
89.94.3	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (SOLO INALI) (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio; trattamenti medicamentosi, fisioterapia, riabilitazione funzionale e complementari; fisiochinesioterapia, ginnastica respiratoria, ergometri; ventilazione polmonare controllata, meditata o non; ossigenoterapia, cure inalatorie)	53,84	53,84	53,84	53,84	53,84		
89.94.5	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO – SENZA ESAMI (Livello unico)*	12 sedute (12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54		

- Gli idromassaggi sono previsti come Lea solo nel pacchetto 15 "Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico" (89.94.1 e 89.94.5).

- Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti Inps ed Inail pari ad euro: i super 9,32 - i liv. 8,52 - i liv. 7,94 - iii liv. 6,74 - iv liv. 5,30.

(*) qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore ai 90 gg. antecedenti alla data di inizio del ciclo di cura.

TABELLA 2A - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2028 AL 31 DICEMBRE 2028 COMPRENSIVE DI VISITA SPECIALISTICA - CON ADESIONE									
Cicli di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.		Sedute del Ciclo di cura e relative prestazioni		Tariffa unitaria con adesione					
				UV. I SUPER	UV. I	UV. II	UV. III	UV. IV	
89.90.1	FANGHI + BAGNI O DOCCIE EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI (C.D. DI ANNETTAMENTO)	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni o docce di lavaggio)		16,81	15,74	14,86	13,57	12,65	
89.90.2	FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni terapeutici)		30,2	28,22	26,77	24,58	22,97	
89.90.3	BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	12 sedute (12 bagni)		12,73	11,9	11,3	10,05	8,55	
89.90.4	BAGNI PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	12 sedute (12 bagni)		12,73	11,9	11,3	10,05	8,55	
89.91.1	STUPE O GROTTE	12 sedute		11,01	10,31	8,78	6,88	6,68	
89.91.2	CURE INALATORIE (INALAZIONE O NEBULIZZAZIONE/POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	12 sedute (24 prestazioni)		5,83	5,41	4,99	4,58	4,22	
89.92.1	IRRIGAZIONI VAGINALI (Livello unico)	12 sedute (12 irrigazioni)		7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	
89.92.2	IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 sedute (12 irrigazioni e 12 bagni)		18,71	17,49	16,56	12,92	11,49	
89.92.3	DOCCIE RETTALI (Livello unico)	12 sedute (12 docce)		6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	
89.92.4	CURE IDROPINICHE PER CALCOLSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE	12 sedute		6,37	5,93	4,97	4,12	3,32	
89.92.5	CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	12 sedute		6,37	5,93	4,97	4,12	3,32	
89.93.2	CICLO DI CURA DELLA SORDITA RINOGENA (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA, 12 sedute (esame audiometrico + 12 insufflazioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie)		21,55	21,55	21,55	21,55	21,55	
89.93.3	CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (12 ventilazioni polmonari + 12 aerosol + 6 inalazioni o nebulizzazioni da effettuarsi a giorni alterni)		21,35	20,59	19,53	18,79	18,08	
89.93.4	CICLO DI CURA DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (SOLO INAIL) (Livello unico)	15 sedute (15 ventilazioni polmonari medicate e non)		7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	
89.93.5	CICLO DI CURA DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (Livello unico)	12 sedute (6 fanghi epatici + 6 bagni carbogassosi + 12 cure idropiniche)		14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	
89.94.1	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - CON ESAMI (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (elettrocardiogramma; esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e h.d.l., trigliceridi; esami strumentali: osi di omografia, doppler; 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)		26,18	26,18	26,18	26,18	26,18	
89.94.2	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE MOTORIA (SOLO INAIL) (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio + trattamenti farmacologici, fisioterapia, riabilitativi funzionali e complementari + crenochinestherapia + fisioterapia + altre terapie strumentali)		60,23	60,23	60,23	60,23	60,23	
89.94.3	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (SOLO INAIL) (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio; trattamenti farmacologici, fisioterapia, riabilitativi funzionali e complementari; fisioterapia, riabilitazione polmonare controllata, medicata o non; ossigenoterapia, cure inalatorie)		56,04	56,04	56,04	56,04	56,04	
89.94.5	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - SENZA ESAMI (Livello unico)	12 sedute (12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)		22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	

- Gli idromassaggi sono previsti come Lea solo nel pacchetto 15 "Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico" (89.94.1 e 89.94.5).
- Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti Inps ed Inail pari ad euro: i super 9,69 - i liv. 8,86 - ii liv.8,26- iii liv.7,00 - iv liv.5,51.
(*) qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore ai 90 gg. antecedenti alla data di inizio del ciclo di cura.

TABELLA 2B - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2028 AL 31 DICEMBRE 2028 COMPRENSIVE DI VISITA SPECIALISTICA - SENZA ADESIONE									
Ciclo di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.		Sedute del Ciclo di cura e relative prestazioni		Tariffa unitaria senza adesione					
				UV. I SUPER	UV. I	UV. II	UV. III	UV. IV	
89.90.1	FANGHI + BAGNI O DOCCIE EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI (C.D. DI ANNETTAMENTO)	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni o docce di lavaggio)		16,48	15,43	14,57	13,18	12,40	
89.90.2	FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni terapeutici)		29,59	27,65	26,23	24,10	22,51	
89.90.3	BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	12 sedute (12 bagni)		12,47	11,66	11,07	9,85	8,39	
89.90.4	BAGNI PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	12 sedute (12 bagni)		12,47	11,66	11,07	9,85	8,39	
89.91.1	STUFE O GROTTE	12 sedute		10,79	10,11	8,60	6,54	6,54	
89.91.2	CURE INALATORIE (INALAZIONE O NEBULIZZAZIONE/POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	12 sedute (24 prestazioni)		5,70	5,30	4,89	4,49	4,14	
89.92.1	IRRIGAZIONI VAGINALI (Livello unico)	12 sedute (12 irrigazioni)		6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	
89.92.2	IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 sedute (12 irrigazioni e 12 bagni)		18,33	17,15	16,24	12,67	11,25	
89.92.3	DOCCIE RETTALI (Livello unico)	12 sedute (12 docce)		5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	
89.92.4	CURE IDROPINICHE PER CALCOLosi DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE	12 sedute		6,24	5,81	4,87	4,04	3,26	
89.92.5	CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	12 sedute		6,24	5,81	4,87	4,04	3,26	
89.93.2	CICLO DI CURA DELLA SORDITÀ RINOGENA (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (esame audiometrico + 12 insufflazioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie)		21,12	21,12	21,12	21,12	21,12	
89.93.3	CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (12 ventilazioni polmonari + 12 aerosol + 6 inalazioni o nebulizzazioni da effettuarsi a glomi alterni)		20,92	20,17	19,12	18,42	17,72	
89.93.4	CICLO DI CURA DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (SOLO INALI) (Livello unico)	15 sedute (15 ventilazioni polmonari medicate e non)		7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	
89.93.5	CICLO DI CURA DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (Livello unico)	12 sedute (6 fanghi epatici + 6 bagni carbogassosi + 12 cure idropiniche)		14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	
89.94.1	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - CON ESAMI (Livello unico)	12 sedute (elettrocardiogramma; esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e h.d.l., trigliceridi; esami strumentali: osdiometria, doppler; 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)		25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	
89.94.2	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE MOTORIA (SOLO INALI) (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio + trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari + crenochinestoterapia + fisioterapia + altre terapie strumentali)		59,01	59,01	59,01	59,01	59,01	
89.94.3	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (SOLO INALI) (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio; trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari; fisiochinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria; ventilazione polmonare controllata, medicata o non; ossigenoterapia, cure inalatorie)		54,91	54,91	54,91	54,91	54,91	
89.94.5	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - SENZA ESAMI (Livello unico)*	12 sedute (12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)		21,97	21,97	21,97	21,97	21,97	

- Gli idromassaggi sono previsti come Lea solo nel pacchetto 15 "Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico" (89.94.1 e 89.94.5).

- Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti Inps ed Inail pari ad euro: i super 9,50 - iii liv. 8,69 - il liv. 8,10 - iii liv. 6,87 - iv liv. 5,40.

(*) qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore ai 90 gg. antecedenti alla data di inizio del ciclo di cura.

RINNOVO DELL'ACCORDO NAZIONALE

PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER IL QUADRIENNIO 2025-2028

AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DELLA LEGGE 323/2000

Il giorno 3 giugno 2026, in Roma, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

tra

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rappresentata dal Presidente On. Massimiliano Fedriga, la Commissione Salute rappresentata dal Coordinatore dott. Massimo Fabi

e

Federalberghi Terme, sindacato italiano delle località e delle imprese termali e del benessere, rappresentata dal Presidente, Arch. Emanuele Boaretto

con la partecipazione del Ministero della Salute

premesse che

- Il settore termale ha imboccato decisamente la via della ripresa nel corso del triennio 2022-2024, una ripresa però che, in molte realtà termali ancora non raggiunge i livelli numerici di prestazioni di cura registrati prima della pandemia. In questo quadro devono essere anche collocati gli sforzi che numerose amministrazioni locali (Regioni e Comuni) stanno svolgendo per consentire la riapertura di alcune fra le più importanti e storiche strutture termali del nostro Paese.
- su queste basi vi è l'esigenza di costruire un solido rapporto con il SSN sia a livello centrale che nelle articolazioni regionali in grado di poter sfruttare tutte le potenzialità e opportunità che il sistema termale italiano può mettere a disposizione nel campo della medicina preventiva, di cura e di riabilitazione venendo incontro alle esigenze dell'utenza che, dopo la pandemia da covid 19, è proiettata verso attività e terapie di prevenzione delle malattie.
- in questa direzione la qualificazione sanitaria delle strutture termali diventa un obiettivo da perseguire anche attraverso le condizioni dei diversi punti dell'Accordo che affrontano in primo luogo proprio le tematiche di valorizzazione delle professionalità presenti nelle strutture termali,



l'integrazione con i servizi sanitari del territorio, l'ulteriore sviluppo della ricerca scientifica e la formazione della classe medica e la ricerca di nuovi modelli di assistenza;

considerato che

- il Ministero della Salute e le Regioni hanno preso atto delle esigenze delle imprese come sopra rappresentate, manifestando la disponibilità ad aderire alle relative istanze, nei limiti del presente accordo;

tutto ciò premesso, le Parti convengono di rinnovare come segue l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il quadriennio 2025-2028.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

1 - Parte Economica

Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale in essere al 31 dicembre 2024 sono mantenute, per gli anni 2025-2026 (All. 1 e 2 dell'Accordo nazionale precedente 2022-2024). Al fine di rendere effettive le prospettive di crescita, per gli anni 2027-2028, le tariffe sono aumentate, per ciascun anno, del 2% come riportato nelle Tabelle 1A (All.1), 2A (All.2), 1B (All.3) e 2B (All.4), che si allegano al presente Accordo, per costituirne parte integrante.

Relativamente ai tetti di spesa, fermo restando che eventuali superamenti degli stessi a livello regionale daranno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito – fino a concorrenza dell'importo corrispondente, al netto dei ticket incassati direttamente dallo stabilimento termale relativi alle prestazioni eccedenti – dalle aziende termali i cui volumi di attività e di fatturato hanno determinato il superamento della spesa prevista a carico del Servizio Sanitario Regionale, si concorda che i tetti di spesa regionale:

- per l'anno 2025 sono mantenuti invariati rispetto all'anno precedente
- per l'anno 2026, possono essere aumentati fino al 5 %, a discrezione delle singole Regioni
- per l'anno 2027 sono mantenuti invariati rispetto all'anno 2026
- per l'anno 2028 sono mantenuti invariati rispetto all'anno 2027

Le Parti danno atto che le Tabelle "con adesione" definiscono le tariffe da applicare alle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca ai sensi del successivo



art. 7. Le Tabelle "senza adesione" prevedono la decurtazione del 2% delle tariffe base così come definite nelle Tabelle "con adesione", da applicare alle aziende termali che non sostengono o che non hanno avviato progetti di ricerca di cui al successivo art. 7. Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata.

Le parti si impegnano ad attivare trimestralmente procedure condivise al fine di monitorare la spesa termale ed il numero delle prestazioni erogate, a livello nazionale e regionale.

2- Estensione cicli di riabilitazione termale a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale – n. 73 art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323

Le parti convengono di attivare un gruppo di lavoro a livello nazionale al fine di valutare la possibilità di dare attuazione, a quanto previsto in materia di estensione a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dei cicli di riabilitazione termale, ad oggi riconosciuti ai soli assicurati INAIL

3 - Revisione criteri di autorizzazione ed accreditamento

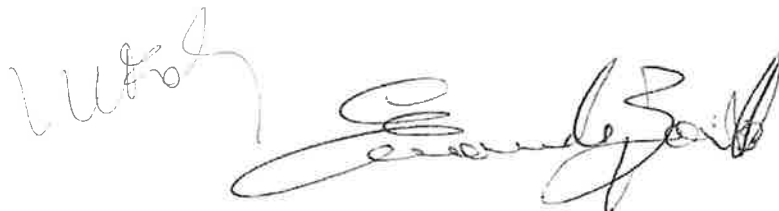
Le Parti convengono di proseguire l'importante lavoro svolto fin qui dal tavolo tecnico per la revisione dei criteri di autorizzazione ed accreditamento, continuando a tenere conto del mutato contesto socio-economico e normativo di questi anni, coniugando le esigenze di semplificazione con quelle di mantenimento di *standard* sempre più in linea con quelli richiesti oggi agli operatori del modo sanitario pubblico e privato.

4 – Codice nazionale per accesso al Secondo ciclo di cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale per invalidi civili

In riferimento al punto 4) dell'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024, le parti ribadiscono la necessità di prevedere un univoco codice nazionale per l'accesso al secondo ciclo di cure da parte degli invalidi civili tra il 34 e il 66%.

4 BIS – Prestazioni erogabili

Nell'ottica di sviluppare le potenzialità del termalismo ai fini della prevenzione e cura, si propone di istituire un tavolo tecnico per valutare l'idoneità del settore termale a realizzare nuovi modelli di assistenza suscettibili di perseguire finalità di contenimento della spesa sanitaria, secondo quanto previsto all'art. 15, comma 13 lettera c bis della legge 135/2012

The block contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more stylized and compact, while the one on the right is more elongated and appears to be a full name or a more formal signature.

5 – Formazione dei medici termali e master di II° livello in medicina termale

Preso atto della difficoltà per le imprese del settore di reperire medici specialisti in idrologia medica o in medicina termale, nelle more della definizione di un quadro nazionale da parte del Ministero della Salute, i medici in possesso del master di II° livello in medicina termale sono da ritenersi equiparati, ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento, ai soggetti in possesso di specializzazione in idrologia medica o medicina termale;

Al fine, inoltre, di sopperire alla carenza di formazione dei medici in merito all'efficacia ed ai benefici delle cure termali, carenza registratasi con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, si invitano le Regioni e P.A. a prevedere nel programma formativo dei corsi, dei moduli tematici.

6 – Ricetta Dematerializzata

Relativamente al percorso di "dematerializzazione" delle prescrizioni di cure termali e il conseguente flusso informativo, si precisa che il gruppo tecnico competente formato da Ministero della Salute, Regioni, Commissione LEA, INPS e INAIL, ha licenziato un documento che contiene un'analisi puntuale dell'appropriatezza prescrittiva, ma il procedimento è ancora in attesa di essere concluso.

7 - Ricerca scientifica

Per il quadriennio 2025-2028, il finanziamento da parte delle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca è fissato nella misura dello 0,40 % calcolato sul fatturato annuo lordo ticket dell'anno precedente realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN.

Sono inoltre confermati i livelli tariffari differenziati (Tabelle "con adesione" e "senza adesione" del precedente Accordo nazionale 2022-2024) nella misura a suo tempo definita sulla base della partecipazione o meno al finanziamento da parte delle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca scientifica termale.

Per quanto riguarda l'applicazione della tariffa "con adesione", le Parti confermano che la stessa può essere riconosciuta a favore delle aziende termali che abbiano avviato progetti di ricerca scientifica termale secondo quanto stabilito all'art. 6 comma 2 della Legge 323/00, ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 64 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 e ritenuti idonei per l'assolvimento



4

degli obblighi previsti in materia dall'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali vigente personalmente o enti o fondazione di ricerca scientifica termale.

Per garantire un'omogenea applicazione dell'Accordo su tutto il territorio nazionale si ritiene opportuno condividere le seguenti indicazioni in merito alle modalità di attuazione di quanto previsto dal presente punto:

- a) i soggetti aventi diritto al finanziamento per la ricerca scientifica (enti e istituti di cui all'art. 6, comma 2, della legge 323/2000 e altri enti iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 64 del DPR 11 luglio 1980 n. 382) sono da intendersi soggetti che svolgono attività di ricerca in ambito di medicina termale secondo i canoni internazionalmente riconosciuti;
- b) la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si impegna a garantire un monitoraggio e controllo delle attività di ricerca effettuate da tutti gli enti di cui al punto a);
- c) il finanziamento annuale che le aziende termali devono versare ai soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica in materia termale (di cui al punto 1) è fissato nella misura dello 0,40 % del fatturato annuo lordo ticket che le aziende termali hanno realizzato per le prestazioni con oneri a carico del SSN.

8 – Definizione della figura professionale di "operatore termale", ex art. 9, l. 323/00

Le Parti convengono sulla necessità di completare il lavoro avviato con una serie di incontri in sede tecnica con il Ministero della Salute e le Regioni per la definizione della figura professionale dell'operatore termale di cui all'art. 1 della l. 323/00, condividendo in via preliminare una linea.

Nelle more della definizione di un quadro nazionale per la disciplina della figura dell'operatore termale di cui all'art. 9 della l. 323/00, in materia di qualificazioni professionali, sulla base di quanto previsto dagli art. n. 3, c.2, 6 e 8 del D.Lgs. n. 13 del 2013 e dell'art. 1 comma 3 del Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015, si stabilisce che tutti gli attestati di Qualifica Professionale rilasciati dalle Direzioni Generali per l'Istruzione, Formazione, Politiche per il Lavoro e le Politiche Giovanili o da altri enti titolati, sono validi su tutto il territorio nazionale.



9- Piscine termali

In riferimento alla necessità di attuare quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 dicembre 2004, in ordine all'individuazione di una regolamentazione relativa ai requisiti igienico-sanitari delle piscine termali, necessaria perché il settore continui ad essere regolamentato in modo unitario a livello nazionale così come previsto dal comma 4 dell'art. 4 della legge 323/2000, le Parti convengono di costituire un ristretto gruppo di esperti designati dalle Regioni, dal Ministero della Salute e da Federalberghi Terme incaricato di definire i possibili contorni tecnici di una disciplina che dovrà essere individuata avendo anche riguardo all'estrema diversificazione delle problematiche e delle discipline ad oggi esistenti a livello locale conseguenti alle peculiarità delle singole acque, ed alle recenti esperienze maturate in alcuni ambiti regionali.

10 - Trasparenza e semplificazione

I rapporti intercorrenti tra le Aziende USL regionali e le Aziende termali, oggetto del contratto di fornitura, quale espressione del SSR, debbono essere improntati ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza. Conseguentemente le Aziende termali regionali si impegnano a garantire la trasparenza e la correttezza dei dati relativi alle prestazioni rese.

Si conviene, inoltre, che la Regione si impegna ad assicurare che le Aziende USL regionali applichino, in modo omogeneo sul territorio, le indicazioni inerenti al sistema regionale dei controlli delle prestazioni sanitarie rese.

Per la Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome

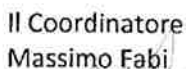
Per la Commissione Salute

Per Federalberghi Terme

Il Presidente
Massimiliano Fedriga



Il Coordinatore
Massimo Fabi



Il Presidente
Emanuele Bozetto



Allegati:

- Tabella 1a - Tariffe per prestazioni termali in vigore dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 comprensive di visita specialistica - con adesione
- Tabella 1b - Tariffe per prestazioni termali in vigore dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 comprensive di visita specialistica - senza adesione
- Tabella 2a - Tariffe per prestazioni termali in vigore dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 comprensive di visita specialistica - con adesione
- Tabella 2b - Tariffe per prestazioni termali in vigore dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 comprensive di visita specialistica - senza adesione

TABELLA 1A - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2027 AL 31 DICEMBRE 2027 COMPRENSIVE DI VISITA SPECIALISTICA - CON ADESIONE

Cicli di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.		Sedute dei Cicli di cura e relative prestazioni	Tariffa unitaria con adesione				
			UV I SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV
89.90.1	FANGHI + BAGNI UOCCO EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI (C.D. DI ANNETTAMENTO)	12 sedute (12 fanghi + 12 bagni o docce di lavaggio)	15,48	15,43	14,57	13,3	12,4
89.90.2	FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI	22 sedute (12 fanghi + 12 bagni terapeutici)	29,54	27,66	26,24	24,1	22,52
89.90.3	BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	12 sedute (12 bagni)	12,48	11,57	11,08	9,85	8,38
89.90.4	BAGNI PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	12 sedute (12 bagni)	12,48	11,57	11,08	9,85	8,38
89.91.1	CURE INALAZIONE E INALAZIONE O NEBULIZZAZIONE/POV. O AEROSOLIO	12 sedute	10,79	10,11	8,61	6,95	6,55
89.91.2	IRRIGAZIONI VAGINALI (livello unico)	12 sedute (12 irrigazioni)	5,71	5,3	4,9	4,49	4,16
89.92.1	IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 sedute (12 irrigazioni + 12 bagni)	18,24	17,13	16,24	14,67	13,26
89.92.2	DOCCE RETTALI (livello unico)	12 sedute (12 docce)	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99
89.92.4	CURE IDROPONICHE PER CALCULI DELLE VIE URINARIE E SUE REDDIVE	12 sedute	6,24	5,81	4,88	4,04	3,25
89.92.5	CURE IDROPONICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	12 sedute	6,24	5,81	4,88	4,04	3,25
89.93.1	CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (esame audiometrico + 12 insuffezioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie)	22,12	21,12	21,12	21,12	21,12
89.93.3	CICLO DI CURA INTEGRATA DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (12 ventilazioni polmonari + 12 aerosol + 12 inalazioni e nebulizzazioni da effettuarsi a giorni alterni)	20,93	20,19	19,15	18,42	17,73
89.93.4	CICLO DI CURA DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (SOLO INALI) (livello unico)	15 sedute (15 ventilazioni polmonari medicale e non)	7,2	7,2	7,1	7,1	7,1
89.93.5	CICLO DI CURA DI IDROPANGONALNEOTERAPIA (livello unico)	12 sedute (6 fanghi oporio + 6 bagni carbogassati + 12 cure idropiche)	14,53	14,59	14,53	14,59	14,59
89.94.1	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - CON ESAMI (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (elettrocardiogramma, esami ematochimici, sistemi, glie m, sistema, colesterolo totale e hdl, trigliceridi, esami strumentali: ecodoppler, doppler, 12 idromassaggi)	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66
89.94.2	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE MOTORIA (SOLO INALI) (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio + trattamenti farmacologici, fisioterapia, riabilitazione funzionale e complementari + elettroterapia + altre terapie strumentali)	59,05	59,05	59,05	59,05	59,05
89.94.3	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (SOLO INALI) (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio; trattamenti farmacologici, fisioterapia, riabilitazione funzionale e complementari; fisioterapia, ginnastica respiratoria, ergometria; ventilazione polmonare controllata, medicata o non ossigenoterapia; cure inalatorie)	54,94	54,94	54,94	54,94	54,94
89.94.5	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - SENZA ESAMI (livello unico)	12 sedute (12 bagni terapeutici con idromassaggio)	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08

+ Gli idromassaggi sono previsti come Lea solo nel pacchetto 15 "Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico" (89.94.1 e 89.94.5).

- Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti Inps ed Inail pari ad euro: i super 9,50 - i liv. 8,69 - ii liv. 8,10 - iii liv. 6,87 - iv liv. 5,40.

(*) qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore ai 90 gg. antecedenti alla data di inizio del ciclo di cura.

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

TABELLA 1B - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2027 AL 31 DICEMBRE 2027 COMPRENSIVE DI VISITA SPECIALISTICA - SENZA ADESIONE						
Cicli di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.		Sedute dei Cicli di cura e relative prestazioni	Tariffe unitarie senza adesione			
			UV I SUPER	UV II	UV III	UV IV
89.90.1	FANGHI + BAGNI O DOCCIE EFFETTUATE CON ACQUA MINERALE (C.D. DI ANNETTAMENTO)	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni o docce di fanghi)	10,16	15,13	14,78	12,92
89.90.2	FANGHI + BAGNI O DOCCIE EFFETTUATE CON ACQUA MINERALE (C.D. DI ANNETTAMENTO)	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni terapeutici)	28,01	24,33	25,73	21,03
89.90.3	BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	12 sedute (12 bagni)	12,23	11,43	10,65	9,66
89.90.4	BAGNI PER MALATTIE OSTEOARTROREUMATICHE	12 sedute (12 bagni)	12,23	11,43	10,65	9,66
89.90.5	BAGNI PER MALATTIE OSTEOARTROREUMATICHE	12 sedute	10,58	9,91	8,44	6,42
89.91.1	CURE INALATORIE (INALAZIONI O NEBULIZZAZIONI) POLV. O AEROSOL O INALAZIONE	12 sedute (24 prestazioni)	5,19	5,19	4,79	4,41
89.92.1	IRRIGAZIONI VAGINALI (Livello unico)	12 sedute (12 irrigazioni)	8,83	8,83	8,83	8,83
89.92.2	IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 sedute (12 irrigazioni e 12 bagni)	17,97	16,81	15,91	14,42
89.92.3	DOCCIE PRETTATE (Livello unico)	12 sedute (12 docce)	5,87	5,87	5,87	5,87
89.92.4	CURE IDROPINICHE PER CALCOSI DELLE VIE URINARIE E SUI RECIDIVI	12 sedute	6,12	5,69	4,77	3,96
89.92.5	CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	12 sedute	6,12	5,69	4,77	3,96
89.93.1	CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (esami audiometrici + 12 inalazioni endonazali + 12 inalazioni nasali)	20,71	20,71	20,71	20,71
89.93.2	CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (12 inalazioni polmonari + 12 inalazioni + 6 inalazioni o nebulizzazioni da effettuarsi a giorni alterni)	20,51	19,78	18,75	17,37
89.93.3	CICLO DI CURA DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE SOLO INALAZIONI	15 sedute (15 inalazioni polmonari medicate e non)	7,05	7,05	7,05	7,05
89.93.4	CICLO DI CURA DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (Livello unico)	12 sedute (6 fanghi epatici + 6 bagni carbogassati + 12 cure idropiniche)	14,31	14,31	14,31	14,31
89.94.1	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - CON ESAMI (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (12 esami ematochimici: emocromo, glicemia, uremia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi; esami strumentali: oscillometria, doppler; 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	25,15	25,15	25,15	25,15
89.94.2	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE MOTORIA (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (15 indagini specialistiche e di laboratorio: trattamenti farmacologici, fisioterapia, riabilitazione funzionale e complementari + elettroterapia + fisioterapia e altre terapie strumentali)	57,85	57,85	57,85	57,85
89.94.3	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (Livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (15 indagini specialistiche e di laboratorio: trattamenti farmacologici, fisioterapia, riabilitazione funzionale e complementari; fisioterapia respiratoria, ergometria; ventilazione polmonare controllata, medicata o non; ossigenoterapia; cure inalatorie)	53,84	53,84	53,84	53,84
89.94.5	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - SENZA ESAMI (Livello unico)	12 sedute (12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	21,54	21,54	21,54	21,54

* Gli idromassaggi sono previsti come Lea solo nel pacchetto 15 "Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico" (89.94.1 e 89.94.5).

- Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti Inps ed Inail pari ad euro: i super 9,32 - i liv. 8,52 - ii liv. 7,94 - iii liv. 6,74 - iv liv. 5,30.

(*) qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore ai 90 gg. antecedenti alla data di inizio del ciclo di cura.

TABELLA 2A - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2028 AL 31 DICEMBRE 2028 COMPRENSIVE DI VISITA SPECIALISTICA - CON ADESIONE							
Codi di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.	Sedute dei Codi di cura e relative prestazioni	Tariffa unitaria con adesione					
		LIV. I SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV	
89.90.1	FANGHI + BAGNI O DOCCIE EFFETTUATI CON ACQUE MINERALI (C.D. DI ANNIETRAMINTE)	17 sedute (12 fanghi e 12 bagni o docce di fangaggio)	16,81	13,74	14,66	13,57	12,85
89.90.2	FANGHI + BAGNI TERAPIUTICI	12 sedute (12 fanghi + 12 bagni terapeutici)	20,3	28,22	26,72	24,58	22,97
89.90.3	BAGNI TERAPIUTICI	12 sedute (12 bagni)	12,73	11,9	11,3	10,05	8,55
89.90.4	BAGNI TERAPIUTICI	12 sedute (12 bagni)	12,73	11,9	11,3	10,05	8,55
89.91.1	TERAPIE DI BASSA FREQUENZA	12 sedute	11,01	10,31	8,78	6,58	5,68
89.91.2	TERAPIE DI BASSA FREQUENZA	12 sedute (24 prestazioni)	5,83	5,41	4,99	4,58	4,22
89.92.1	IRRIGAZIONI VAGINALI (livello unico)	12 sedute (12 irrigazioni)	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
89.92.2	IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 sedute (12 irrigazioni + 12 bagni)	18,71	18,71	16,56	12,92	11,49
89.92.3	IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 sedute (12 docce)	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11
89.92.4	IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 sedute	6,37	5,91	4,97	4,13	3,32
89.92.5	IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 sedute	6,37	5,93	4,99	4,12	3,32
89.93.2	CICLO DI CURA DELLA SORDITÀ MINOQUOTA (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (esame audiometrico + 12 insuffolazioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie)	21,55	21,55	21,55	21,55	21,55
89.93.3	CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (12 ventilazioni polmonari + 12 aerosol + 6 inalazioni + nebulizzazioni da effettuarsi a giorni alterni)	11,35	20,59	19,53	16,79	16,08
89.93.4	CICLO DI CURA DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (SOLO INAIL) (livello unico)	15 sedute (15 ventilazioni polmonari medicate e non)	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35
89.93.5	CICLO DI CURA DI IDROFANGORAI E FOTRAFRIA (livello unico)	12 sedute (6 fanghi opatici + 6 bagni idromassaggi + 12 cure idromassaggi)	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66
89.94.1	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - CON ESAMI (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (infetto cardiogramma, esami ematochimici: azotemia, glucemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, triptolici: esami strumentali: ecocardiografia, doppler, 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	26,18	26,18	26,18	26,18	26,18
89.94.2	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONI MOTORIA (SOLO INAIL) (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio + trattamenti farmacologici, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari + esercizi in terapia + fisioterapia + altre terapie ad esaurimento)	60,23	60,23	60,23	60,23	60,23
89.94.3	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (SOLO INAIL) (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio; trattamenti farmacologici, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari; fisioterapia; ginnastica respiratoria, ergometria, ventilazione polmonare controllata, medicata o non, ossigenoterapia, cure inalatorie)	56,04	56,04	56,04	56,04	56,04
89.94.5	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - SENZA ESAMI (livello unico)	12 sedute (12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42

- Gli idromassaggi sono previsti come Lea solo nel pacchetto 15 "Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico" (89.94.1 e 89.94.5).
- Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti Inps ed Inail pari ad euro: i super 9,69 - i liv. 8,86 - ii liv. 8,26- iii liv. 7,00 - iv liv. 5,51.
(*) qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore ai 90 gg. antecedenti alla data di inizio del ciclo di cura.

[Handwritten signatures and initials]

TABELLA 2B - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2028 AL 31 DICEMBRE 2028 COMPRESIVE DI VISITA SPECIALISTICA - SENZA ADESIONE

Cicli di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.		Sedute dei Cicli di cura e relative prestazioni	Tariffa unitaria senza adesione				
			UV. I SUPER	UV. I	UV. II	UV. III	UV. IV
89.90.1	FANGHI + BAGNI O DOCCIE EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI (Ciclo di 12 sedute)	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni o docce di lavaggio)	16,48	15,43	14,57	13,18	12,40
89.90.2	FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni terapeutici)	29,59	27,65	26,23	24,10	22,51
89.90.3	BAGNI PER MALATTIE REUMATICHE	12 sedute (12 bagni)	12,47	11,66	11,07	9,85	8,39
89.90.4	BAGNI PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	12 sedute (12 bagni)	12,47	11,66	11,07	9,85	8,39
89.91.1	TERAPIE DI BORDO	12 sedute	10,79	10,12	8,60	6,54	6,54
89.91.2	CURE INALATORIE + INALAZIONI CON SOLUZIONI POSITIVE DI AEROSOL	12 sedute (24 prestazioni)	5,70	5,30	4,89	4,49	4,14
89.92.1	IRRADIAZIONI ULTRASUONI	12 sedute (12 irrigazioni)	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97
89.92.2	CURE INALATORIE + INALAZIONI CON SOLUZIONI POSITIVE DI AEROSOL	12 sedute (12 irrigazioni e 12 bagni)	18,33	17,25	16,24	15,25	14,25
89.92.3	DOCCIE TERAPIE (curatissime)	12 sedute (12 docce)	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98
89.92.4	CURE INALATORIE PER MALATTIE RESPIRATORIE E SOSTRAZIONE	12 sedute	6,24	5,81	4,87	4,04	3,26
89.92.5	CURE INALATORIE PER MALATTIE RESPIRATORIE E SOSTRAZIONE GASTROENTERICO	12 sedute	6,24	5,81	4,87	4,04	3,26
89.93.1	CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (esame audiometrico + 12 insufflazioni endonazali + 12 cure inalatorie)	21,12	21,12	21,12	21,12	21,12
89.93.2	CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (12 ventilazioni polmonari + 12 aerosol + 6 inalazioni o nebulizzazioni da effettuarsi a giorni alterni)	20,92	20,17	19,12	18,42	17,72
89.93.3	CICLO DI CURA DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (SOLO INAIL) (liv. II - unico)	15 sedute (15 ventilazioni polmonari medicate e non)	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19
89.93.4	CICLO DI CURA DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (livello unico)	12 sedute (6 fanghi epatici + 6 bagni carbogassosi + 12 cure idropatiche)	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
89.94.1	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - CON ESAMI (livello unico)	12 sedute (elettrocardiogramma; esami ematochimici: azotemia, glicemia, uremia, colesterolo totale e H.D.L., trigliceridi; esami strumentali: ecodoppler, doppler; 12 bagni terapeutici con idromassaggio)	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66
89.94.2	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE MOTORIA (SOLO INAIL) (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio + trattamenti farmacologici, fisioterapia, riabilitativi funzionali e complementari - cinesiterapia, fisioterapia + altre terapie strumentali)	59,01	59,01	59,01	59,01	59,01
89.94.3	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (SOLO INAIL) (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio, trattamenti farmacologici, fisioterapia, riabilitativi funzionali e complementari; fisioterapia, ginnastica respiratoria, ergometria; ventilazione polmonare controllata, medicata o non; ossigenoterapia; cure inalatorie)	54,91	54,91	54,91	54,91	54,91
89.94.5	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - SENZA ESAMI (livello unico)*	12 sedute (12 bagni terapeutici con idromassaggio)	21,97	21,97	21,97	21,97	21,97

- Gli idromassaggi sono previsti come Lea solo nel pacchetto 15 "Ciclo di cura dei postumi di fleboipatie di tipo cronico" (89.94.1 e 89.94.5).
- Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti Inps ed Inail pari ad euro: i super 9,50 - i liv. 8,69 - ii liv. 8,10 - iii liv. 6,87 - iv liv. 5,40.

(*) qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore ai 90 gg. antecedenti alla data di inizio del ciclo di cura.